



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000084 P-4.22.1
del 08/01/2019



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci - COM(2018) 279.*

Si trasmettono, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, le osservazioni elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Ad ogni buone fine, l'Amministrazione in questione precisa che fornirà, non appena possibile, ulteriori informazioni utili a riguardo.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
dg.sisc@pec.mit.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Servizio Informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE
infoattive@governo.it
info.politicheeuropee@pec.governo.it

E p.c. All' Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

All' Ufficio Legislativo
PEC: ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Oggetto: Relazione relativa alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.
- Codice del Consiglio: 9060/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 279
- Codice interistituzionale: 2018/0140 (COD)

Si fa riferimento all'oggetto ed in particolare alla relazione sulla proposta di atto normativo prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n.234.

Al riguardo si evidenzia a codesto Servizio che, considerata la delicatezza della materia in relazione agli ambiti di competenza che impattano sulla organizzazione di strutture ed associazioni di categoria, imprese ed enti preposti alla regolamentazione delle modalità di trasporto, all'interno di questo Dicastero sono in corso definitivi approfondimenti al fine di formulare una posizione condivisa in merito al Regolamento in oggetto.

Al fine di poter fornire comunque indicazioni utili, questa Direzione Generale fornisce di seguito alcuni elementi al riguardo.

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle informazioni elettroniche sul trasporto merci è finalizzata principalmente ad accelerare l'accettazione obbligatoria delle informazioni sul trasporto merci in formato elettronico da parte di tutte le autorità pubbliche competenti dei vari Stati Membri (S.M.), attuare uniformemente il predetto obbligo da parte degli S.M. e rendere interoperabili i diversi sistemi o piattaforme con l'individuazione di soluzioni tecnologiche da utilizzare per lo scambio di informazioni.

Tutto ciò premesso, nell'ottica di fornire osservazioni ed indicazioni utili a codesto Servizio, si evidenziano i seguenti aspetti legati alla proposta di Regolamento UE, sulla base delle analisi condotte in relazione al documento pervenuto a questa Direzione generale.

- In merito alle piattaforme eFTI di cui all'art. 8, comma 1 della proposta di Regolamento, l'azione dell'Italia potrebbe essere finalizzata allo sviluppo di una apposita piattaforma interoperabile destinata ad essere utilizzata per il trattamento centralizzato delle informazioni riguardanti il documento di trasporto, secondo le diverse modalità.

Riguardo gli aspetti informatici, si sottolinea come lo stesso Art. 8 comma 2 della proposta di Regolamento UE, rinvii ad appositi atti di esecuzione adottati dalla Commissione e norme dettagliate riguardanti le prescrizioni funzionali per le piattaforme. In tale ottica questa Direzione Generale potrà fornire un contributo alle specifiche di cui sopra, con l'obiettivo di un allineamento ed una interoperabilità con i vari sistemi.

- Riguardo alla gestione delle piattaforme eFTI, l'Italia potrebbe proporre l'organizzazione di una piattaforma di raccordo in una modalità pubblica, ovvero un coordinamento, sempre di carattere pubblico, qualora detti servizi eFTI siano erogati da privati al fine di assicurare quanto previsto all'art. 9 comma 1, lettera c) della proposta di Regolamento UE.

In particolare tale modalità faciliterebbe lo scambio di informazioni fra Autorità pubbliche (Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Ambiente, Enti locali, Ministero dell'Interno, Protezione Civile, ecc..), secondo le regole di interoperabilità e di integrazione per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi nella Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e ss.mm.ii.

- Riguardo alla gestione delle informazioni e lo scambio di dati, l'azione dell'Italia potrebbe essere orientata a garantire modalità di accesso alle informazioni nella lingua dello S.M. che le richiede, ossia la piattaforma dovrebbe contenere una sorta di "traduttore" delle informazioni secondo standard codificati. Ciò consentirebbe di rispettare le prescrizioni previste dall'Art.8 comma 1 lettera h) della proposta di regolamento UE.

Riguardo al "documento unico di trasporto", inoltre, dovrebbero essere definite apposite sezioni specifiche separate, finalizzate ad identificare la singola modalità di trasporto e la necessità, per ciascuna di esse, della relativa documentazione che accompagna il trasporto medesimo. Tali integrazioni potrebbero essere previste nell'art.8 della proposta di regolamento UE.

Riguardo il predetto documento di trasporto la parte cartacea dovrà, peraltro, contenere riferimenti informatici di sicurezza e di controllo, codici o quant'altro, atti a certificare e riconoscere la validità della documentazione stessa, nel caso in cui le informazioni elettroniche non siano accessibili per problemi legati alla disponibilità della piattaforma o ad altra criticità o anomalia del servizio. Ciò garantirebbe la regolarità del trasporto e l'associazione univoca con le informazioni elettroniche secondo quanto previsto all'Art. 8 comma 1 lettera e) della proposta di Regolamento UE.

- Infine si potrebbe negoziare la limitazione temporale dei poteri delegati alla UE senza accordare una cosiddetta "delega senza limiti". Sarà utile riflettere sulle dimensioni delle deleghe previste, in particolare relativamente agli atti di esecuzione. Gli artt. 13 e 14 della proposta di Regolamento UE andrebbero riscritti alla luce di dette osservazioni.

Sarà cura di questa Amministrazione fornire rapidamente ulteriori informazioni utili, non appena conclusa la fase di ricognizione interna al Dicastero che vede coinvolte le strutture competenti in materia.

Il Direttore Generale
Ing. Mario Nobile



Mario Nobile
31 dic 2018 12:26